



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCERA

PROTOCOLLO D'INTESA
IN TEMA DI RIPARTO DI COMPETENZA EX L. 219/2012

L'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012 n. 219 si inserisce nel percorso, già avviato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, volto ad eliminare le differenze tra figli legittimi e figli naturali, ma soprattutto a creare una uniformità di tutela tra loro.

L'intervento legislativo resta però del tutto frammentario e non completo, non avendo preso in considerazione la globalità della persona, che porta con sé un bagaglio di diritti e di relazioni personali, circostanza che se fosse stata presa in esame avrebbe potuto portare alla istituzione di un tribunale della famiglia e della persona.

Con la istituzione di un unico organo giudiziario competente ad esaminare tutte le vicende di una persona, si sarebbero evitate incertezze, connesse a duplicazioni di interventi tra loro confliggenti o al contrario vuoti di tutela.

Occorre pertanto intervenire, in assenza di un intervento globale da parte del legislatore, creando prassi operative in grado di evitare di incidere in modo negativo sui diritti dei minori che versano in condizioni di disagio, privi di un organo giudiziario disposto ad ascoltare le loro istanze di tutela.

Le esigenze sopra indicate rientrano nella necessità di creare "*una giustizia a misura di minore*" obiettivo fondamentale da raggiungere utilizzando le Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, fatte proprie dall'Unione Europea in data 15 febbraio 2011.

In questa ottica i professionisti che entrano in contatto con i minori devono ricevere istruzioni concrete per garantire ed attuare adeguatamente i diritti dei minori, in particolare, valutando l'interesse superiore del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano, direttamente o indirettamente.

Occorre quindi individuare percorsi comuni che possano rendere più adeguato ed efficace l'intervento della giurisdizione civile e possano al contempo garantire una celere risposta alle esigenze dei minori.

PROCEDIMENTI PER L’AFFIDAMENTO ED IL MANTENIMENTO DEI MINORI

1) A seguito dell’entrata in vigore della l. 219/2012, dal 2.1.2013 le domande di affidamento e mantenimento dei minori sono di competenza esclusiva del tribunale ordinario e vanno proposte con le forme del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c., dovendosi ritenere abrogato, in parte qua, il procedimento ex art. 148 c.c.

2) Sono altresì di competenza del tribunale ordinario le istanze di modifica dei provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento dei minori emessi, sotto il previgente regime, dal tribunale per i minorenni

PROCEDIMENTI DE POTESTATE EX ARTT. 330-333 C.C.

I relativi procedimenti sono, di norma, di competenza del tribunale dei minorenni

a) Se il giudizio *de potestate* è proposto da uno dei genitori al TM quando già pende giudizio di separazione, divorzio o ex art. 317 bis c.c., nonché ex artt. 710 c.p.c., 9 l. div., il TM deve dichiarare la propria incompetenza funzionale, essendo competente il TO innanzi al quale è pendente giudizio tra le stesse parti. Il processo deve essere riassunto innanzi a questa autorità giudiziaria nel termine di legge.

b) Ove il giudizio *de potestate* sia proposto da uno dei genitori davanti al TM in assenza di pendenza di giudizio di separazione, divorzio, ex art. 317 bis c.c. o ex artt. 710 c.p.c., 9 l. div e questo venga instaurato successivamente o comunque il giudice minorile ne abbia conoscenza in un momento successivo alla instaurazione del giudizio innanzi a sé, stante la vis attractiva prevista dalla legge a favore del T.O., le cause vanno riunite e, in particolare, quella proposta innanzi al TM va riunita a quella proposta innanzi al TO. Tuttavia, quando il giudizio innanzi al TM è in uno stato avanzato, lo stesso giudice minorile, essendo già in possesso di elementi conoscitivi della vicenda che riguarda il minore, stante la necessità di assicurare una pronta tutela al minore, dovrà valutare l’opportunità di emettere un provvedimento urgente (ex art. 336, 3° comma, c.c.) prima di trasmettere il procedimento al tribunale ordinario. In questo caso il provvedimento del TM non potrà che essere provvisorio (ma immediatamente esecutivo) ed è destinato ad essere assorbito nelle successive decisioni del TO nel giudizio tra i genitori del minore.

c) Nella diversa ipotesi in cui la istruttoria innanzi al TM non sia ancora conclusa e sia invece in uno stato iniziale, il TM fisserà alle parti un termine perentorio per la riassunzione delle causa innanzi al giudice della causa principale. Nella ulteriore ipotesi in cui il giudizio innanzi al TO non venga riassunto o, in generale non sia più in corso, il TO si impegna, se ravvisa la necessità di un intervento limitativo della potestà genitoriale, ad inviare gli atti alla Procura della Repubblica presso il TM competente.

d) Se il ricorso *de potestate* è proposto dai parenti legittimati ai sensi dell'art. 336 c.c. o dal PMM mentre è in corso un giudizio di separazione, di divorzio o ex 317 bis c.c., ovvero ex artt. 710 c.p.c., 9 l. div., rimane la competenza del TM. Quando però sia proposta domanda di affidamento ad uno dei parenti ricorrenti, il TM ed il TO si impegnano alla reciproca trasmissione degli atti.

e) Resta fermo il principio per cui la competenza del TM resta in caso di procedimento (di separazione, di divorzio o ex 317 bis c.c., ovvero ex artt. 710 c.p.c., 9 l. div) pendente, ma quiescente per qualsiasi ragione (cancellazione della causa dal ruolo, ecc.).

f) La competenza del TO anche per i procedimenti de potestate ex artt. 330-333 c.c. presuppone che nel giudizio davanti al tribunale ordinario sia stata proposta una domanda concernente l'affidamento dei minori, sicché qualora essa non sia stata proposta o, se proposta, sia stata pronunciata una sentenza non definitiva che abbia deciso sull'affidamento dei figli ed il giudizio innanzi al TO sia in corso solo per le questioni economiche, la competenza ad emettere provvedimenti ex artt. 330-333 c.c. è del TM.

g) Altresì competente rimarrà il TM se il processo instaurato davanti al tribunale ordinario (separazione, ecc.) penda in secondo grado, ma l'impugnazione non riguardi questioni relative all'affidamento dei minori.

LE MODIFICHE DEI PROVVEDIMENTI EX ARTT. 330 e 333 c.c.

a) Le richieste di modifica dei provvedimenti de potestate di regola sono di competenza del TM.

b) Sono invece di competenza del TO le richieste di modifica dei provvedimenti de potestate che vengano presentate insieme ad una domanda di modifica di provvedimenti di separazione, divorzio

o emessi ai sensi dell'art. 317 bis. c.c. In tal caso, ove il ricorso, contenente tutte le suddette richieste, sia proposto davanti al TM, questi dovrà rimettere l'intera causa al TO.

c) In caso di pendenza separata dei due giudizi davanti al TO ed al TM (l'uno riguardante la modifica di provvedimenti di separazione, divorzio o emessi ai sensi dell'art. 317 bis. c.c., l'altro relativo alla modifica dei provvedimenti de potestate), il giudice minorile dovrà rimettere a quello ordinario il procedimento instaurato davanti ad esso, salva la facoltà di valutare l'opportunità di emettere provvedimenti urgenti e provvisori, destinati ad essere soppiantati da quelli pronunciati dal TO.

Il TM ed il TO si impegnano a tenere sessioni semestrali al fine di monitorare l'applicazione della prassi condivisa e al fine di intervenire per colmare eventuali lacune riscontrate.

Foggia 14 dicembre 2013


Il Presidente del tribunale per i minorenni di Bari

Dr.ssa Rosa Anna Depalo




Il Presidente della prima sezione civile del tribunale di Foggia (delegato dal Presidente del tribunale)

Dr Costanzo Mario Cea



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

Avv. Mario Antonio Ciarambino



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucera

Avv. Giuseppe Agnusdei

